

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4156

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, MACERATINI, MARRI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1999

---

Norme sullo stato giuridico dei docenti universitari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge intende riordinare lo stato giuridico complessivo dell'intera docenza universitaria italiana, ridefinendone diritti e doveri in vista di un'università più moderna e più aderente alle sue esigenze di sviluppo, di ricerca e di insegnamento.

La docenza universitaria è tuttora congelata nelle strutture previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatte salve alcune modifiche di lievi entità. Il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 definiva, inoltre, il ricercatore universitario come «figura transitoria», priva di docenza effettiva, da regolamentare più precisamente attraverso leggi successive, di fatto mai emanate.

Il disegno di legge attualmente in discussione presso i due rami del Parlamento (confronta AS n. 3399 e AC n. 5980), riguardante l'attribuzione della «terza fascia docente» ai ricercatori universitari, intende colmare la lacuna istituzionale che ancora lascia irrisolto il nodo cruciale dello stato giuridico dei ricercatori.

Questo importantissimo problema, che ovviamente necessita di urgente soluzione separata, va tuttavia inquadrato in un ben più ampio contesto, volto non solo a riconoscere i ricercatori come «terza fascia docente» dell'università italiana, ma anche e soprattutto a ridisegnare in modo più moderno ed efficiente l'intero comparto della docenza.

Il provvedimento da noi proposto si prefigge pertanto questo scopo, informandosi ai seguenti principi:

a) inquadrare la docenza universitaria in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca;

b) mantenere una struttura di carriera e di retribuzioni unica per tutti gli atenei;

c) creare nuovi ruoli (paralleli agli esistenti posti ad esaurimento), prevedendo maggiori doveri didattici e verifiche periodiche, nonché incentivi economici per chi entrerà nei nuovi ruoli;

d) prevedere sviluppi economici e di carriera all'interno di ciascuna fascia, non più per anzianità ma solo a fronte di procedure di valutazione;

e) prevedere il passaggio da una fascia a quella superiore, sia attraverso concorsi pubblici, sia attraverso concorsi riservati (il cui numero, ogni anno e per ciascun ateneo, viene vincolato ad una frazione data dei concorsi liberi) da svolgersi comunque con le stesse modalità dei primi.

In particolare, l'articolo 1 ridefinisce la docenza universitaria in un unico ruolo suddiviso in tre fasce; l'articolo 2 ridisegna la dotazione organica dei professori universitari; l'articolo 3 stabilisce i nuovi compiti e obblighi dei professori universitari; l'articolo 4 ridefinisce e regola l'impiego a tempo pieno oppure a tempo definito; l'articolo 5 specifica l'entità e la suddivisione delle attività didattiche da affidare ai nuovi ruoli. Ai sensi dell'articolo 6, le procedure per il reclutamento dei docenti restano regolamentate dalle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, pur prevedendosi, al comma 2, la conferma in ruolo a seguito di un periodo di prova della durata di due anni per la prima fascia di ingresso. L'articolo 7 prevede una riserva di posti messi a concorso, nella misura di un terzo dei posti banditi, per ciascuna delle due fasce superiori, destinati ai docenti della stessa università che abbiano maturato anche

presso altre sedi, i quindici anni di servizio nella fascia immediatamente inferiore.

L'articolo 8 prevede la stipulazione di contratti di insegnamento con ricercatori degli enti pubblici, docenti di altri atenei e studiosi di chiara fama. L'articolo 9 assegna a ciascuna fascia tre livelli stipendiali a cui si accede tramite le procedure di valutazione, come stabilito al successivo articolo 10 e tramite apposite commissioni di valutazione, secondo quanto previsto all'articolo 11.

L'articolo 12 stabilisce che il collocamento a riposo decorra dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i diritti acquisiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti.

All'articolo 13 viene demandata la progressione del trattamento economico, delegando il Governo a emanare apposite norme per la disciplina della scala stipendiale, specificando inoltre i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna fascia, che sono collegati a trazioni prefissate delle retribuzioni

della magistratura e della dirigenza dello Stato; il medesimo articolo stabilisce una maggioranza del 60 per cento a favore dei professori universitari che optino per il regime di tempo pieno.

L'articolo 14 stabilisce alcuni compiti esclusivi per incarichi di natura apicale. Le attività didattiche e di ricerca, svolte attraverso convenzioni o contratti, sono contemplate all'articolo 15, mentre gli articoli 16 e 17 meglio specificano funzioni e attività compatibili e incompatibili con la docenza universitaria, nei regimi di tempo pieno oppure definito.

Gli articoli 18 e 19 stabiliscono, rispettivamente, il mantenimento di quanto non esplicitamente in contrasto con il presente disegno di legge e le norme transitorie per il mantenimento, a domanda, dei ruoli precedenti ovvero il transito, diretto o per concorso, alle nuove fasce di docenza.

L'articolo 20, infine, prevede sanzioni amministrative per le sedi che non adottino in tempo utile le modifiche e le disposizioni regolamentari di loro competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### Art. 1.

##### *(Docenza universitaria)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professore ordinario;
- b) professore associato;
- c) professore ricercatore».

2. Le disposizioni della presente legge garantiscono, nell'unitarietà della funzione di docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori, di cui al primo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I professori universitari di ruolo adempiono compiti didattici nei corsi di diploma, di laurea e di dottorato, nonché nelle scuole di specializzazione e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

4. Ciascuna delle tre fasce è articolata sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite procedure di valutazione, ai sensi dell'articolo 9.

5. Ogni professore è inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale ha superato la prova d'accesso o nel quale si trovava alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 19.

## CAPO II

### Art. 2.

#### *(Dotazione organica dei professori universitari)*

1. La dotazione organica su base nazionale dei professori universitari è definita dal seguente rapporto: un professore ordinario ogni due professori associati e ogni quattro professori ricercatori. Gli atenei, nella definizione o ridefinizione interna di tale dotazione organica, dovranno gradualmente adeguarsi alla medesima entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto numerico di cui al comma 1 si intende valido per ciascun settore scientifico-disciplinare, nonché per ogni singolo ateneo.

3. L'articolo 3 del Capo II e gli articoli 20, 21, 22 e 23 del capo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati.

### Art. 3.

#### *(Compiti ed obblighi dei professori universitari)*

1. L'insegnamento e la ricerca scientifica sono compiti fondamentali dei professori universitari ai quali sono garantiti la libertà di scelta di impostazione, i contenuti e la metodologia.

2. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici ed agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione ed il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

3. Nello svolgimento dell'attività didattica i professori universitari sono obbligati ad attuare gli indirizzi di programmazione didattica, secondo quanto disposto dall'articolo 5, commi 5 e 6, in relazione agli obblighi formativi dei corsi di studi.

4. I professori universitari, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari dell'area medico-sanitaria, assumono anche funzioni assistenziali per fini di didattica e di ricerca. I docenti medici delle facoltà di medicina e chirurgia possono accedere a due diverse opzioni di rapporto di lavoro all'interno dell'ateneo - di seguito indicate - di durata triennale, con possibilità di passaggio all'altra opzione alla scadenza di quella prescelta:

a) possibilità di non richiedere il conferimento della dirigenza sanitaria ma accedere al tempo definito, ovvero al tempo pieno, come regolamentato dall'articolo 4 della presente legge, assolvendo il medesimo debito orario dei docenti delle altre facoltà;

b) possibilità di richiedere il conferimento della dirigenza sanitaria con le modalità e gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 17-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

#### Art. 4.

##### *(Tempo pieno e tempo definito)*

1. L'attività didattica dei docenti universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione della fascia docente, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, a cui si applica solamente il tempo pieno.

2. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime

a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali.

3. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare al rettore, almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico.

4. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori che abbiano optato per il regime a tempo pieno.

#### Art. 5.

##### *(Attività didattica)*

1. L'attività didattica è ripartita in:

- a) lezioni;
- b) esercitazioni;
- c) esami di profitto e di titolo;
- d) tutoraggio;
- e) attività seminariali;
- f) corsi di orientamento;
- g) corsi di istruzione permanente.

2. Ai fini del conseguimento dei titoli di diploma, di laurea e di dottorato, deve essere dedicato alle lezioni e alle esercitazioni un numero di ore pari ad almeno centoventi.

3. I professori universitari, inquadrati nella fascia di professore ordinario e professore associato, svolgono almeno un ciclo d'insegnamento per il corso di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore scientifico disciplinare di appartenenza, oppure possono avere attribuita dagli organi collegiali didattici competenti, con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di un solo ulteriore insegnamento per ciascun corso o modulo che, comunque, non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I professori universitari, inquadrati nella fascia di professore ricercatore, su proposta degli organi collegiali competenti, svolgono un solo ciclo di insegnamento per il

corso di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

5. Gli organi collegiali didattici di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base della programmazione didattica, propongono agli stessi professori membri lo svolgimento di corsi di lezione e di esercitazioni, a scelta del docente.

6. La programmazione didattica tiene conto delle esigenze didattiche e degli impegni minimi previsti dalla normativa vigente, ai fini di un'equilibrata distribuzione dei carichi didattici anche in considerazione del maggior impegno derivante da corsi con elevato numero di studenti o che richiedano esercitazioni di laboratorio o presso altre strutture, nonché di altre eventuali attività didattiche.

7. Il professore universitario, quale che sia la fascia di appartenenza, nel periodo dell'anno sabbatico è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività di ricerca.

### CAPO III

#### Art. 6.

##### *(Reclutamento dei docenti)*

1. L'accesso ai ruoli di professore universitario, al primo livello di ciascuna delle tre fasce è disciplinato dalla legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Il docente vincitore di un concorso per la terza fascia di professore ricercatore è confermato in ruolo a seguito di un periodo di prova, della durata di due anni, che termina con un motivato giudizio da parte della facoltà di appartenenza. In caso di giudizio negativo, il docente rimane alla classe stipendiale iniziale e può chiedere di essere sottoposto ad un nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio. Prima della conferma in



ruolo, il docente non può chiedere di essere trasferito ad altro ateneo. Qualora non usufruisca della possibilità di avvalersi di un secondo periodo di prova, ovvero in caso di secondo giudizio negativo, viene esonerato dal servizio.

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

#### Art. 7.

##### *(Riserva di posti messi a concorso)*

1. Le singole università indicano i bandi di concorso, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; possono riservare un terzo dei posti banditi, per le fasce *a)* e *b)* di cui al primo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, ai docenti della stessa università che abbiano maturato, anche presso altre sedi, quindici anni di servizio nella fascia immediatamente inferiore.

2. La riserva di posti messi a concorso ha validità solo nei casi in cui i posti banditi tramite concorso libero siano in numero doppio rispetto ai posti previsti per il concorso riservato.

3. In base alle disponibilità finanziarie, le università effettuano una previsione della spesa determinata dal bando di concorso per il posto riservato, computando la spesa per lo stipendio dell'eventuale vincitore.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 3 luglio 1998, n. 210, il numero dei vincitori di un concorso riservato è pari al numero dei posti messi a concorso.

#### Art. 8.

##### *(Contratti di insegnamento)*

1. Le singole università possono stipulare contratti di insegnamento con ricercatori

degli enti pubblici e con docenti appartenenti ad altri atenei al fine di incentivare la mobilità dei docenti, nonché con studiosi reputati idonei con motivato giudizio approvato con votazione della facoltà che intende stipulare il contratto. I contratti di insegnamento con docenti di altri atenei possono, di regola, essere stipulati solo qualora da parte dei docenti dell'università che propone il contratto esista l'indisponibilità a ricoprire quegli stessi insegnamenti. I contratti non danno comunque diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

2. I contratti prevedono anche l'assunzione, per un periodo massimo di quattro anni, delle funzioni e delle indennità corrispondenti alla fascia immediatamente superiore a quella del docente che ha stipulato il contratto.

3. Il docente, titolare di contratto, è posto d'ufficio in congedo senza assegni, dalla università di appartenenza per tutta la durata del contratto.

4. Il docente titolare di contratto che passi, attraverso concorso, alla fascia superiore può utilizzare il servizio svolto come titolare di contratto ai fini del computo degli anni necessari per la promozione al livello superiore, come disposto dal comma 2 dell'articolo 9, della presente legge.

5. Ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 100, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'attività di insegnamento e di ricerca, nonché la partecipazione agli organi accademici da parte dei professori a contratto, sono disciplinati dai regolamenti di ateneo. I regolamenti prevedono l'esclusione dei professori a contratto dall'elettorato passivo per qualsiasi carica accademica.

### CAPO III

#### Art. 9.

##### *(Promozione al livello superiore)*

1. Le fasce di cui al primo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 382 del 1980, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono articolate ciascuna sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite le procedure di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Dopo cinque anni di permanenza nel primo o secondo livello stipendiale, si può essere promossi, rispettivamente, al secondo o al terzo livello.

3. La domanda può essere presentata già al termine del quarto anno di permanenza in ciascun livello stipendiale, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure in tempo utile.

#### Art. 10.

##### *(Valutazioni periodiche)*

1. La promozione al livello stipendiale superiore a quello di appartenenza è disposta sulla base di valutazioni di merito dell'attività scientifica e didattica del docente interessato, secondo procedure e criteri indicati in un apposito regolamento emanato da ciascun ateneo.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i principi generali a cui devono attenersi i regolamenti di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### *(Commissione di valutazione)*

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 10 è istituita, presso ciascuna facoltà, un'apposita commissione con lo scopo di valutare l'attività didattica, di ricerca e organizzativa di ciascun professore, nonché l'eventuale attività di partecipazione agli organi di governo dell'università e, per i soli docenti dell'area medico-sanitaria, delle eventuali attività di assistenza clinica svolte nel rispetto della presente legge.

2. Ogni commissione è composta da docenti universitari, di livello o fascia superiore del richiedente, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del richiedente stesso. Il numero dei componenti e le procedure sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10.

3. Ogni commissione formula il proprio giudizio, motivandolo sulla base dei pareri espressi dai consigli delle facoltà presso cui è stata svolta l'attività del richiedente e dagli studenti che abbiano frequentato i corsi interessati.

4. Il docente che non superi l'esame di valutazione per il passaggio al livello stipendiale superiore, può, a domanda, essere sottoposto nuovamente all'esame di merito, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione.

#### Art. 12.

##### *(Collocamento a riposo)*

1. I professori di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i diritti acquisiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori è comunque consentito di rimanere «fuori ruolo» sino al settantesimo anno di età, con i medesimi diritti di insegnamento e di partecipazione agli organi accademici e di ricerca, purché dall'ateneo sia previsto l'utilizzo del relativo *budget* per il finanziamento di nuovi concorsi e purché all'ateneo medesimo sia consentito di porre lo stipendio del professore «fuori ruolo» a carico del servizio nazionale di previdenza sociale.

2. Al momento del collocamento a riposo i professori che ricoprono cariche accademiche hanno facoltà di chiederne il mantenimento fino alla scadenza del mandato.

3. I professori possono optare per il posticipo del collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 13.

*(Trattamento economico)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme per la disciplina della scala stipendiale, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) il raggiungimento del livello massimo della retribuzione per ciascuna fascia si consegue al terzo livello stipendiale, dopo aver superato con giudizio di merito positivo le due valutazioni relative al passaggio dal primo livello stipendiale al secondo e da quest'ultimo al terzo, così come disposto dal comma 1 dell'articolo 10 della presente legge;

b) la retribuzione del terzo livello stipendiale di ciascuna fascia deve essere inferiore alla retribuzione del primo livello della fascia di docenza superiore;

c) i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna fascia sono collegati a frazioni prefissate delle retribuzioni della magistratura e della dirigenza dello Stato;

d) la misura del trattamento economico subisce una maggiorazione del 60 per cento a favore dei professori universitari che optino per il tempo pieno.

2. I docenti già in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a godere del trattamento economico di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Ai professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area medica viene data facoltà, previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di avvalersi di integrazioni allo stipendio in relazione alle attività assistenziali svolte nelle strutture universitarie.

4. L'entità dell'integrazione, a totale carico del fondo sanitario nazionale, è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

5. Il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

#### Art. 14.

##### *(Compiti esclusivi)*

1. L'incarico di rettore e di preside di facoltà può essere affidato esclusivamente a professori ordinari che abbiano optato per l'attività didattica a tempo pieno ai sensi dell'articolo 4.

2. L'incarico di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di diploma o di laurea, di coordinatore di corso di dottorato, di direttore di scuola di specializzazione è, di norma, affidato a professori ordinari ovvero associati a tempo pieno, fatti salvi i casi in cui manchi la disponibilità dei candidati o l'ateneo sia munito di statuto che preveda una diversa normativa. In queste ipotesi, l'incarico può essere affidato anche ad un professore ricercatore a tempo pieno.

#### Art. 15.

##### *(Altre attività)*

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, ogni singola università può disciplinare, con propri regolamenti, le modalità di partecipazione dei professori alle attività didattiche e di ricerca svolte attraverso convenzioni o contratti effettuati dalla sede stessa con soggetti terzi.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere:

a) la definizione dei criteri di selezione e di motivazione della scelta dei docenti a cui affidare l'incarico;

b) la trasparenza delle procedure;

c) l'informazione a tutti gli interessati;

d) la definizione dei criteri di attribuzione di eventuali proventi.

Art. 16.

*(Funzioni compatibili)*

1. La funzione di professore universitario è compatibile con le seguenti attività, svolte nel rispetto dell'orario complessivo di cui all'articolo 4 della presente legge:

a) pubblicazione di libri, di articoli, di sussidi didattici e di qualunque altra forma di elaborazione del pensiero;

b) collaborazione con aziende editoriali e di informazione;

c) svolgimento di conferenze, seminari ed altre attività di libero insegnamento.

2. La funzione di professore a tempo definito è compatibile con le seguenti attività, svolte nel rispetto dell'orario complessivo di cui all'articolo 4 della presente legge:

a) attività professionali di consulenza;

b) attività di assistenza legale;

c) attività di assistenza tecnica e scientifica;

d) attività di assistenza sanitaria ed equiparate in strutture private e non accreditate.

3. I proventi derivanti da attività compatibili consentite ai sensi del comma 2 del presente articolo e svolte presso locali e strutture delle università, utilizzandone le attrezzature ivi disponibili, devono essere così ripartiti:

a) il cinquanta per cento quale integrazione stipendiale al docente che effettua l'attività stessa;

b) il cinquanta per cento all'ateneo di appartenenza che s'impegna, con apposito regolamento, ad utilizzarla per il finanziamento delle attività di ricerca dello stesso docente e dei suoi eventuali collaboratori.

## Art. 17.

*(Funzioni incompatibili)*

1. La funzione di professore universitario è incompatibile con l'esercizio dell'industria e del commercio e ogni altra attività retribuita che comporti un rapporto continuativo di lavoro subordinato.

## Art. 18.

*(Abrogazioni)*

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, restano in vigore per i professori ricercatori le disposizioni in materia di stato giuridico dei ricercatori, per i professori associati quelle sullo stato giuridico dei docenti di II fascia e per i professori ordinari quelle sullo stato giuridico dei docenti di I fascia, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

## Art. 19.

*(Norme transitorie)*

1. I ruoli esistenti dei ricercatori e dei professori associati ed ordinari previsti dalla normativa vigente sono posti ad esaurimento.

2. I ricercatori universitari ed i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico definito dalla previgente normativa.

3. Coloro che lo richiedano possono, su domanda, essere inquadrati nei nuovi ruoli con le seguenti modalità:

a) gli ex ricercatori non confermati vengono inseriti al primo livello della prima fascia, corrispondente ai professori ricercatori, a seguito del positivo superamento di un'apposita prova didattica;



b) gli ex ricercatori confermati vengono inseriti, a seguito del superamento con esito positivo di un'apposita prova didattica, nella terza fascia e nei seguenti livelli: al primo livello se di anzianità di servizio inferiore a cinque anni; al terzo livello, solo in tal caso senza prova didattica, se di anzianità di servizio di almeno cinque anni e se titolari di affidamenti e/o supplenze presso corsi di laurea di diploma o di specializzazione da almeno tre anni;

c) gli ex professori associati vengono inseriti nella seconda fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in ruolo;

d) gli ex professori ordinari vengono inseriti nella terza fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in ruolo;

e) gli ex assistenti di ruolo vengono inseriti al primo livello della prima fascia;

f) gli ex incaricati stabilizzati vengono inseriti nella terza fascia al secondo livello;

g) gli ex tecnici laureati vengono inseriti nella prima fascia al primo livello, previo concorso riservato;

h) gli ex contrattisti clinici e gli ex medici interni vengono inseriti nella seconda fascia al primo livello, previo concorso periferico riservato, in base all'articolo 7, comma 1, della presente legge.

4. Al personale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), spetta solamente il trattamento economico inerente alla sua qualifica universitaria. Al personale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), che assolve un debito orario complessivo tra attività istituzionale universitaria e assistenziale, certificato con mezzi strumentali, pari a quello previsto in sede di contrattazione collettiva per i dirigenti sanitari ospedalieri, spetta l'integrazione economica prevista dalla normativa vigente.

## Art. 20.

### (Sanzioni)

1. Le università apportano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le modifiche ai regolamenti e agli statuti per quanto di loro competenza. Trascorso inutilmente tale termine di scadenza, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica applica sanzioni amministrative alle università che non abbiano predisposto la normativa prevista dalla presente legge.



